

Codice A14070

D.D. 9 aprile 2015, n. 224

Istituzione di un dispensario farmaceutico nel Comune di SCARMAGNO (TO), ai sensi della D.G.R. n. 32-212 del 7 giugno 2005.

La Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 32-212 del 7 giugno 2005, ha stabilito di procedere all'istituzione di dispensari farmaceutici nei comuni dislocati in località rurali o montane, disagiate e mal collegate ai centri vicini a causa della difficile viabilità piuttosto che della carenza di mezzi pubblici di trasporto, con popolazione residente esigua e comunque inferiore a 1000 abitanti, in deroga all'art. 6 della L. 362/91, sulla base di specifiche istanze avanzate dai comuni interessati.

Il Sindaco del Comune di Scarmagno (TO) ha presentato istanza ai sensi della citata Deliberazione, volta all'istituzione di un dispensario farmaceutico nel proprio territorio, corredata da motivata documentazione.

Esaminata detta domanda, si prende atto che la stessa risponde ai requisiti previsti dalla deliberazione di cui sopra. Le farmacie viciniori, infatti, distano alcuni chilometri dal Comune in questione e non ci sono mezzi pubblici di collegamento come dichiarato dal Sindaco.

La popolazione residente del Comune di Scarmagno (TO) risulta pari a 840 abitanti e, pertanto, rientra nei limiti previsti dalla deliberazione di cui sopra.

Nel corso dell'istruttoria, l'ASL TO4 ha espresso, con nota prot. n. 24958 del 16/03/2015, parere favorevole all'istituzione del dispensario nel comune di Scarmagno (TO) per assicurare l'assistenza farmaceutica alla popolazione residente.

Per contro, Federfarma Piemonte con nota prot. 40/2015 del 16.03.2015, ha espresso diversa opinione, rappresentando "l'alta densità di farmacie e/o dispensari nella zona e buona viabilità – anche autostradali – che agevola i collegamenti, comunque estremamente brevi, con i comuni vicini dotati di servizio farmaceutico". Anche l'Ordine dei Farmacisti territorialmente competente con nota prot. 2015.00605 del 19.03.2015, ha comunicato di non ravvisare le condizioni per l'istituzione del dispensario nel Comune di Scarmagno (TO), sulla base dell'esistenza del servizio farmaceutico offerto dalle farmacie dislocate negli altri Comuni.

Tali affermazioni non tengono conto, però, delle esigenze precipue della popolazione residente – in buona parte anziana – e dell'inesistenza, dichiarata dal Sindaco di Scarmagno, di mezzi pubblici di trasporto con i Comuni vicini.

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere all'istituzione del dispensario farmaceutico nel Comune di Scarmagno (TO), ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. 32-212 del 07.06.05, al fine di assicurare, comunque, l'interesse pubblico a un minimo di assistenza farmaceutica alla popolazione ivi residente - in maggior parte anziana -, in considerazione soprattutto della difficoltà a raggiungere autonomamente le farmacie viciniori per la scarsità di mezzi pubblici di trasporto.

Si demanda, pertanto, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale TO4, territorialmente competente, l'adozione dei provvedimenti connessi alla gestione del medesimo.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE

Vista la L. 221/68;
vista la L. 362/91;
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
vista la L.R. n. 23/08;
vista la L.R. n. 21/91;
vista la D.G.R. n. 32-212 del 07.06.05;

determina

- di istituire un dispensario farmaceutico, ai sensi della D.G.R. 32-212 del 07.06.2005, nel Comune di Scarmagno (TO), al fine di assicurare l'interesse pubblico a un minimo di assistenza farmaceutica alla popolazione ivi residente, - in maggior parte anziana -, in considerazione soprattutto della difficoltà di raggiungere autonomamente le farmacie viciniori per la scarsità di mezzi pubblici di trasporto, come in premessa specificato;
- di demandare al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 territorialmente competente, l'adozione dei provvedimenti connessi alla gestione del medesimo, ai sensi della L.R. 21/91;
- di stabilire che l'orario di apertura del dispensario deve essere fissato nel rispetto di quanto indicato dall'art. 12 della legge regionale 21/91 e, comunque, sino a un massimo di quattro ore giornaliere.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore regionale
Fulvio Moirano